



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 23**

Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 25 – 2021

#### **Oggetto: Decreto Sostegni-bis – Nuove scadenze di pagamento all’Agenzia delle Entrate**

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa del 26 luglio 2021, ha confermato le nuove scadenze di pagamento, stabilite con il D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, **di tutte le entrate tributarie e non tributarie** derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento nonché la rimodulazione del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla **Rottamazione-ter**, al **Saldo e stralcio** e alla **Definizione agevolata delle risorse UE**.

Ha, inoltre, confermato la **sospensione al 31 agosto 2021 delle attività di notifica** di nuove cartelle, degli altri atti della riscossione nonché delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. **Sono, altresì, sospesi fino al 31 agosto 2021** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal Giudice dell’esecuzione.

Si riportano, di seguito, le nuove scadenze di pagamento.

#### **1 – Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento**

E’ differito al 31 agosto 2021 il **termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito affidati all’Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021**. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo **dall’8 marzo 2020** (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cd. *zona rossa*, la sospensione decorre dal 1° febbraio 2020) al **31 agosto 2021**, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 settembre 2021**.

#### **2 – Pagamento delle rate della pace fiscale (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Definizione agevolata delle risorse UE)**

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

\* **31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE** e a quella in scadenza il **31 marzo 2020** del **Saldo e stralcio** (poiché il 31 luglio 2021 cade di sabato, la scadenza è quella del 2 agosto);

\* **31 agosto 2021 per la rata in scadenza il 31 maggio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE**;

\* **30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle Risorse UE**;

\* **31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020** della **Rottamazione-ter** e della **Definizione agevolata delle risorse UE**.

**Per il pagamento entro i nuovi termini di scadenza sono ammessi cinque giorni di tolleranza (art. 3, comma 4-bis, D.L. 119/2018).** Pertanto, ad esempio, per il pagamento previsto entro il 31 luglio 2021, la scadenza è quella del 9 agosto 2021 (sabato 7 agosto 2021).

**Il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.**

**Pertanto, entro detto termine del 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:**

- **le rate della Rottamazione-ter e della Definizione agevolata delle risorse UE, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021;**
- **le rate del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo ed il 31 luglio 2021.**

**Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della Rottamazione-ter e della definizione agevolata delle risorse UE.**

Anche per questi nuovi termini sono ammessi i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'art. 3, comma 14-bis del D.L. n. 119/2018.